

Ordinanza che fissa i prezzi alla produzione e i prezzi per i fabbricanti per il tabacco indigeno

del 18 dicembre 1996 (Stato 1° marzo 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 27 della legge federale del 21 marzo 1969¹
sull'imposizione del tabacco,

ordina:

Art. 1 Prezzi alla produzione

¹ I prezzi alla produzione del tabacco indigeno sono fissati come segue:

Prezzi per chilogrammo di tabacco consegnato allo stato secco dal produttore:

Tipo di tabacco	Classe di qualità		
	I Fr.	II Fr.	III Fr.
Burley svizzero, Virginia svizzero	17.40	12.70	5.50

² L'organizzazione dei coltivatori di tabacco può ridurre proporzionalmente tali prezzi se le disponibilità del fondo di finanziamento secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 15 dicembre 1969² sull'imposizione del tabacco non sono sufficienti per coprire i costi, compresa una riserva per il pagamento del raccolto successivo.

³ Invece o oltre alla riduzione dei prezzi, l'organizzazione può adottare altri provvedimenti, ad esempio limitazioni di quantità.

Art. 2 Supplemento per la fermentazione

Per chilogrammo di tabacco essiccato è pagato un supplemento di franchi 1.81 per la fermentazione.

Art. 3 Prezzi per i fabbricanti

I prezzi per la presa in consegna da parte dei fabbricanti del tabacco fermentato ammontano, per chilogrammo, a:

RU 1997 435

¹ RS 641.31

² RS 641.311

Tipo di tabacco	Classe di qualità		
	I Fr.	II Fr.	III Fr.
Burley svizzero	4.20	3.40	1.—
Virginia svizzero	4.50	3.70	1.—

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 dicembre 1992³ che fissa i prezzi alla produzione e i supplementi per il tabacco indigeno è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1997.

³ [RU 1993 371]